



**ITAS Sinergy**

**Contratto TAILOR MADE per ACROBATICA ENERGY SRL**

**Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**ITAS Sinergy / Mod. X5023.0**

**Edizione 12/2023**



**Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".**

## INDICE

<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>3</b>
<b>NORME DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE A – DANNI DIRETTI .....</b>	<b>9</b>
<b>COSA È ASSICURATO .....</b>	<b>9</b>
GARANZIE BASE .....	9
GARANZIE OPZIONALI.....	10
<b>COSA NON È ASSICURATO .....</b>	<b>11</b>
ESCLUSIONI COMUNI.....	11
<b>LIMITI DI COPERTURA.....</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE B – OMISSIS .....</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE C – OMISSIS .....</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE D - IN CASO DI SINISTRO.....</b>	<b>14</b>
DANNI DIRETTI .....	14
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA - ESTRATTO DELLO STATUTO .....</b>	<b>17</b>

---

**GLOSSARIO**

---

**ACCIDENTALE**

un fatto improvviso, casuale ed imprevedibile.

**ACCUMULATORE**

Dispositivo che permette di immagazzinare in apposite batterie l'energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico, per poi riutilizzarla anche in momenti successivi a seconda delle proprie esigenze, senza obbligo di scambio in rete.

**ADEGUATA RECINZIONE**

Recinzione saldamente ancorata al terreno dotata di ingresso chiuso a chiave, atta a presidiare l'impianto.

**ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ALLAGAMENTO**

La presenza di acqua che si è accumulata in un luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché e ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

**ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

**AUTOCONSUMO**

Energia prodotta dall'impianto assicurato, utilizzata direttamente dall'assicurato e definibile come differenza tra energia prodotta dall'impianto assicurato e quella immessa in rete.

**BOS (BALANCE OF SYSTEM)**

Il complesso dei sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto fotovoltaico e al trasferimento dell'energia. Sono anche compresi eventuali accumulatori elettrici.

**CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

Caso in cui l'energia elettrica viene immessa nella rete elettrica.

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**DANNI "SERIALI"**

Una pluralità di sinistri che si sono originati da uno stesso difetto, che si sono manifestati in tempi diversi anche in più anni.

**ENERGIA ELETTRICA PRODotta DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

L'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche dell'assicurato e/o immessa nella rete elettrica.

**ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**EVENTI ATMOSFERICI**

Fenomeno provocato dal vento e quanto da esso trasportato, uragano, tromba d'aria, bufera, tempesta pioggia, grandine, gelo, sovraccarico neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze.

Convenzionalmente non si considera evento atmosferico l'inondazione, l'alluvione, l'allagamento.

**EVENTI SOCIOPOLITICI**

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, escluso terrorismo e furto.

**FABBRICATO**

L'intera costruzione edile sulla quale è installato l'impianto fotovoltaico o solare termico.

**FRANCHIGIA**

La parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.

### **FURTO**

L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, violando le difese esterne e le chiusure, se previste nelle condizioni di polizza, mediante rottura/scasso.

### **GRANDINE**

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

### **IMPIANTO A BARRIERA ACUSTICA**

Impianto fotovoltaico integrato ad una barriera antirumore, che permette di ridurre il rumore e l'inquinamento ambientale causato dal flusso di veicoli producendo energia elettrica. I moduli sono alloggiati su struttura pressoché verticale in adiacenza di aree a alta intensità di traffico di mezzi pesanti.

### **IMPIANTO CON INSEGUITORI**

Insieme di moduli collegati a struttura metallica, allacciata a tracker (motore di rotazione), posto sulla sommità di una struttura metallica.

### **IMPIANTO CON INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (C.D. INTEGRATO)**

Impianto con moduli ubicati su superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. In questo caso i moduli devono sostituire elementi costituenti l'edificio o la struttura stessa; ad es. devono essere elementi della copertura del tetto, della facciata.

### **IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, costituito da un insieme di pannelli fotovoltaici connessi elettricamente tra loro in serie o in parallelo e installati meccanicamente nella loro sede di funzionamento, BOS (balance of system), impianti di allarme/antintrusione realizzati esclusivamente a protezione dell'impianto fotovoltaico.

### **IMPIANTO NON INTEGRATO O A TERRA**

Impianto con moduli ubicati al suolo.

### **IMPIANTO PARZIALMENTE INTEGRATO**

Impianto collocato sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

### **IMPIANTO SOLARE TERMICO**

Insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.

### **IMPIANTO SU SERRE**

Insieme di moduli fotovoltaici che costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura.

### **IMPIANTO SU TETTOIE - PENSILINE**

Per "pensiline" si intendono strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali (sono escluse le strutture realizzate in ampi spazi aperti che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici).

Per "tettoie" si intendono strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.

### **INCOMBUSTIBILI**

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **INONDAZIONE, ALLUVIONE**

Fenomeno di esondazione dovuto ad eventi eccezionali non rientranti nella normalità.

### **INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE**

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali quali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento dell'assicurato.

**INTERMEDIARIO**

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

**INVERTER**

Dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata.

**KWP**

Kilowatt picco: la potenza massima erogata dal pannello in condizioni ottimali.

**MACCHINARIO**

L'impianto fotovoltaico e/o l'impianto solare termico.

**MASSIMALE**

L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non è in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.

**PANNELLO**

Unità minima costituita da una struttura rigida ancorabile al suolo o ad un edificio, comprensiva di base fissa o mobile ad uno o due gradi di libertà.

**PARTITA**

Insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata

**PERIODO DI INDENNIZZO**

Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata nella "Scheda di polizza", durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

**POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

**POTENZA NOMINALE**

È la potenza dell'impianto come da progetto, che corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto.

**PREMIO:**

La somma dovuta dal contraente alla Società.

**PRIMO RISCHIO**

La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.

**PRESCRIZIONI TECNICHE E VERIFICHE IMPOSTE DAL GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE S.P.A.)**

Sono quelle riportate nell'allegato 1 del Decreto "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" del Ministero dello Sviluppo Economico approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.

**PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere come previsto dall'art. 2049 Codice civile.

**RAPINA**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Codice penale).

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**RISARCIMENTO**

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'assicurato sia responsabile.

**SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

Un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

### **SCAMBIO SUL POSTO**

Caso in cui l'energia elettrica viene resa disponibile alle utenze elettriche dell'assicurato.

### **SCASSO**

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili che contengono i beni assicurati.

### **SCOPERTO**

La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

### **SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **SOCIETÀ**

ITAS Mutua che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle parti.

### **SOVRACCARICO NEVE**

Fenomeno di accumulo provocato da precipitazioni nevose, da valanghe e/o slavine.

### **STABILIMENTO DELL'ASSICURATO**

Il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono i macchinari.

### **TARIFFA INCENTIVANTE**

La remunerazione integrativa per kWh spettante agli impianti fotovoltaici ammessi come previsto dai seguenti Decreti "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare": del Ministero delle Attività produttive del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (1° conto energia), del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (2° conto energia), del 6 agosto 2010 (3° conto energia), del 5 maggio 2011 (4° conto energia) e del 5 luglio 2012 (5° conto energia).

### **TERREMOTO**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

### **TERRORISMO**

Un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

### **VALORE INTERO**

La forma di assicurazione per la quale la Società copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all'intero loro valore. In caso di importo inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni come previsto dall'art. 1907 del Codice civile.

---

**NORME DI CARATTERE GENERALE**

---

**1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

**1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.**

**Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 Codice civile.**

**1.3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**1.4 - Aggravamento del rischio**

**Il contraente o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 Codice civile.**

**1.5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato come previsto dall'art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**1.6 - Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della sezione interessata al sinistro.

**1.7 - Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.**

**Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.**

**La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.**

**1.8 - Durata del contratto, proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica" e può avere durata annuale o poliennale.

**Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.**

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende della durata di un anno. Se però l'assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il "periodo di assicurazione" coincide con la durata del contratto.

**1.9 - Disdetta dell'assicurazione**

**Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.**

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

**1.10 - Altre assicurazioni**

**Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il contraente o l'assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.**

**In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Se la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**1.11 - Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.**

**1.12 - Legge applicabile e rinvio alle norme di legge**

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**1.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società.

**1.14 - Ispezione delle cose assicurate**

**La Società ha sempre il diritto di visitare le cose oggetto dell'assicurazione e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**



## **SEZIONE A – DANNI DIRETTI**

### **COSA È ASSICURATO**

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.2.4). Si precisa che le garanzie sono prestate a "valore intero" a meno che non sia specificato che siano a "primo rischio".

### **GARANZIE BASE**

#### **2.1.1 – Rischi assicurati**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, accidentale, improvviso e impreveduto, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto dall'art. 2.3 – Esclusioni.

**Si precisa inoltre che l'impianto assicurato deve aver superato tutte le verifiche e rispettato le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.).**

**Se i pannelli non sono certificati e se i macchinari assicurati non hanno superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'assicurato non avrà diritto all'indennizzo.**

Si precisa che, **per un periodo massimo di 120 giorni**, la garanzia vale anche per gli impianti installati, ma non ancora collaudati e/o allacciati alla rete del Gestore, ad esclusione degli impianti per i quali sia prestata una garanzia CAR e/o EAR.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì, sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo sottoindicati, le spese necessariamente sostenute per:

- 1) demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino ed idoneo luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro;**
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – il macchinario assicurato non colpito dal sinistro o parzialmente danneggiato a seguito dello stesso.**

**Relativamente alle spese di cui ai precedenti punti 1) e 2):**

- **sono esclusi i residui del sinistro radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni";**
- non è operante il disposto di cui all'art. 5.10 - Assicurazione parziale e le stesse saranno rimborsate con le limitazioni indicate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.2.4), fermo restando il disposto dell'art. 1.6 - Limite massimo di indennizzo.

#### **2.1.2 – Eventi sociopolitici**

La Società risponde di tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate che si sono verificati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, **con avvertenza che, se l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al primo comma anche se si sono verificati durante il suddetto periodo.**

#### **2.1.3 – Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato**

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

**La Società e il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

**In caso di disdetta, entro 15 giorni dalla efficacia della disdetta, si provvederà al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con questa clausola al tasso annuo dello 0,05‰.**

#### **2.1.4 - Macchinario in Leasing**

Se i macchinari in uso all'assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore la Società garantisce i beni medesimi:

- a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b. per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

### **GARANZIE OPZIONALI**

#### **2.2.1 - Garanzia "Fenomeno Elettrico/Guasti"**

A parziale deroga dell'art. 2.3 – Esclusioni lettera c) punto 24), ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario assicurato, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

##### **a) Sono esclusi i danni:**

- **a parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, guarnizioni, rivestimenti e quant'altro di simile;**
- **che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni che si sono verificati in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate.**

##### **b) Sono altresì esclusi:**

**i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del macchinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:**

- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
- **eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) che si sono verificati durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.**

**c) Per quanto concerne i danni "seriali" derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:**

- 1° sinistro: 100% dell'indennizzo**
- 2° sinistro: 75% dell'indennizzo**
- 3° sinistro: 50% dell'indennizzo**
- 4° sinistro: 30% dell'indennizzo**
- dal 5° sinistro: no indennizzo.**

#### **2.2.2. – Omissis**

#### **2.2.3 – Eventi atmosferici**

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 – Esclusioni lettera c) punto 42), risponde dei danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici.

##### **Sono esclusi i danni causati da:**

- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;**
- **mareggiate e penetrazione di acqua marina,**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **cedimento, franamento o smottamento del terreno;**

**ancorché si siano verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.**

#### **2.2.4 – Terremoto**

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 – Esclusioni lettera c) punto 19), risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'impianto/i assicurato/i per effetto di terremoto.

**Relativamente agli impianti fotovoltaici a tetto, la presente garanzia è prestata a condizione che detti impianti siano installati su edifici antisismici (Legge 64, 2 febbraio 1974).**

#### **2.2.5 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 – Esclusioni lettera c) punto 19), risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'impianto/i assicurato/i per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

**Restano comunque esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati all'impianto/i assicurato/i anche se conseguenti ad inondazioni, alluvioni od allagamenti.**

#### **2.2.6 - Omissis**

2.2.7 - Omissis

2.2.8 - Omissis

2.2.9 - Omissis

---

## **COSA NON È ASSICURATO**

---

### **ESCLUSIONI COMUNI**

---

2.3 – Esclusioni

*a) Sono esclusi i danni:*

- 1) causati da o dovuti a dolo del contraente, dell'assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata o dei loro amministratori;
- 2) causati da o dovuti a furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
- 3) che si sono verificati in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- 4) che si sono verificati in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 5) causati da o dovuti a:
  - a) virus informatici di qualsiasi tipo;
  - b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'assicurato, non autorizzati dall'assicurato stesso;
  - c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche qualora conseguenti a atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- 6) causati da o dovuti all'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
  - a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
  - b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
  - c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
- 7) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

*b) Sono esclusi i danni subiti da:*

- 8) cose o parti di esse, in fase di costruzioni, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- 9) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- 10) pannelli "stand alone" utilizzati ad esempio per l'alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- 11) enti/beni che non hanno superato tutte le prescrizioni tecniche e verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.);
- 12) pannelli fotovoltaici non certificati come previsto dalle norme CEI, IEC, EN in vigore;
- 13) beni che non siano stati ancora collaudati e dichiarati pronti all'uso, con accettazione da parte dell'assicurato degli stessi senza riserva alcuna;
- 14) inverter in esercizio da oltre 10 anni;
- 15) fabbricati sottostanti impianti a tetto;
- 16) terreni, boschi, alberi, coltivazioni, flora e fauna in genere;
- 17) enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se (ed in quanto) assicurati da altre polizze.

**c) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:**

- 18) atti vandalici e dolosi in assenza delle misure di sicurezza previste dall'art. 2.2.2. Furto a "Primo Rischio". In caso di assenza o non operatività delle predette misure di sicurezza la copertura per le garanzie sopra indicate è da intendersi non operante;**
- 19) eruzione vulcanica, terremoto, maremoto, bradisismo, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, allagamento;**
- 20) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;**
- 21) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario", inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate, nonché confische o requisizioni in genere;**
- 22) difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, oppure ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;**
- 23) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore, venditore, locatore e/o manutentore degli impianti assicurati;**
- 24) guasti meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario assicurato;**
- 25) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o dell'assicurato;**
- 26) mancata e/o anormale manutenzione;**
- 27) errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;**
- 28) deterioramento, deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, torsione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- 29) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;**
- 30) assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno, assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario";**
- 31) sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;**
- 32) che si sono verificati in conseguenza di lavori di montaggio, collaudo, smontaggio, manutenzione, revisione di macchinario; lavori di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;**
- 33) che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni che si sono verificati in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;**
- 34) impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati;**
- 35) difetti di rendimento;**
- 36) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;**
- 37) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;**
- 38) impiego di esplosivi in genere;**
- 39) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**
- 40) umidità, brina e condensa, stillicidio, infiltrazione, siccità, batteri, muffa, animali, insetti e vegetali in genere, contaminazione;**
- 41) dovuti a sovraccarico di neve se i moduli e gli impianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;**
- 42) eventi atmosferici.**

**LIMITI DI COPERTURA**

**2.4 – Limiti, scoperti e franchigie**

<b>Art.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Franchigia in euro, per ogni sinistro</b>	<b>% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro</b>	<b>Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)</b>
2.1.1. Punti 1 e 2	Rischi Assicurati	n/a	n/a	10% della somma assicurata con il massimo di 150.000,00
2.1.2	Eventi sociopolitici	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
2.1.3	Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
2.2.1	Garanzia "Fenomeno Elettrico/Guasti"	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
2.2.1	Garanzia "Fenomeno Elettrico/Guasti" relativamente agli <i>Accumulatori</i>	n/a	Scoperto 20% con il minimo del 10% del valore dell'accumulatore e comunque non inferiore a € 1.000	
2.2.2	Omissis			
2.2.3	Eventi atmosferici	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
2.2.4	Terremoto	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
2.2.5	Inondazioni alluvioni allagamenti	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
2.2.6	Omissis			
2.2.7	Omissis			
2.2.8	Omissis			
2.2.9	Omissis			

**SEZIONE B – OMISSIS**

**SEZIONE C – OMISSIS**

---

## **SEZIONE D - IN CASO DI SINISTRO**

---

### **DANNI DIRETTI**

---

#### **5.1 - Cosa deve fare l'assicurato**

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza come previsto dall'art. 1913 Codice civile.

Il contraente o l'assicurato deve altresì relativamente ai danni materiali e diretti:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società;
- b) fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto alla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'art. 1915 Codice civile.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice civile.

Spetta al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **5.2- Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse e purché l'altra vi acconsenta, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **5.3 - Cosa devono fare i Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.1 - Cosa deve fare l'assicurato;
- 3) a) per i danni diretti:  
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando, escluso per l'assicurazione "primo rischio", il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. 5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 5.9 - Assicurazione "valore a nuovo".

**4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.**

**I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.**

**I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

**La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.**

**I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.**

### **5.4 - Esagerazione dolosa del danno**

Il contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **5.5 - Accertamento e pagamento sinistri**

Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'Assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, ITAS si impegna a comunicare all'Assicurato l'importo dell'indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'importo dovuto, ITAS provvederà al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato.

### **5.6 - Anticipo indennizzi**

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione e relativamente ai sinistri di cui alle sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso. L'obbligazione della Società verrà in essere sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 500.000,00.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **5.7 - Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Il valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuto stimando il costo di rimpiazzo delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

### **5.9 - Assicurazione "valore a nuovo"**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell'art. 5.8 - Valore

delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'art. 5.10 - Assicurazione parziale e 1907 del Codice civile, il supplemento di indennità, se la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. **Il "valore a nuovo" come su definito sarà applicato ai pannelli fotovoltaici fino al 10° anno di esercizio, agli accumulatori fino al primo anno di esercizio, e a tutti gli altri componenti dell'impianto fino al 5° anno di esercizio.**  
**Relativamente agli inverter con più di 5 anni di esercizio il calcolo dell'indennizzo tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 20% per il 6° anno, 35% per il 7° anno, 50% per il 8° anno, 65% per il 9° anno, 80% per il 10° anno.**
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto gli impianti in stato di attività non assicurati nella forma a "primo rischio".
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

### **5.10 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte in base a quanto previsto dagli artt. 5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 5.9 - Assicurazione "valore a nuovo" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

### **5.11 - Omissis**

### **5.12 - Omissis**

### **5.13 - Omissis**

### **5.14 - Omissis**



---

## **CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA - ESTRATTO DELLO STATUTO**

---

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it).

### **Art. 1 - Costituzione e Sede**

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

### **Art. 5 - Contribuzioni**

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. (...)

### **Art. 9 - Contributi-colletta**

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

### **Art. 10 - Ammissioni alla Società**

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...)

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

### **Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato**

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella Polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella Polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

### **Art. 27 - Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due

dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della Società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

---

---